

GAETANO CARLIZZI

## Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche

### ABSTRACT

The paper deals with the nature of actus reus and compares the basic theories of this nature: the type-theories and the abstract-concept-theories. After recapping the main hermeneutical type-theories of the xx Century, the author sets out his own theory of actus reus as type and argues that a type-oriented legal application doesn't necessarily contrast with the Principle of legality.

### KEYWORDS

Legal Hermeneutics – Actus Reus – Type/Abstract Concept – Rule of Law – Legal Analogy.

### 1. RAGIONI E PROGRAMMA DELL'INDAGINE

Vi è stato un tempo in cui occuparsi del tipo era assai “popolare”<sup>1</sup> in ogni campo del sapere<sup>2</sup>, non solo giuridico, tanto da essere considerato una “moda”<sup>3</sup>. Oggigiorno le cose non stanno più così, specie nella filosofia e nella scienza del diritto. Solo di rado il tipo costituisce tema di riflessione autonoma<sup>4</sup>, e quasi mai strumento di analisi<sup>5</sup> e di sistematizzazione<sup>6</sup> scientifica. Eppure la parola “tipo” continua a imperversare tra i giuristi. Ciò vale soprattutto in *diritto penale*, dove si parla di “tipo normativo” (o “tipo legale”), suddiviso in

1. J. Heyde, 1960, 66.

2. Dalle opere in materia si ricavano almeno 31 locuzioni composte dalla parola “tipo” (ad esempio: “t. primordiale”, “t. deontologico”, “t. empirico”, “t. ideale”, “t. medio”, “t. rappresentativo”), alcune delle quali soltanto indicano vere e proprie forme di tipo: cfr. *infra*, alla fine del punto 3.3.

3. K. Engisch, 2016b, cui si rimanda anche per approfondimenti bibliografici sul tema. A questi si aggiunga, almeno, il visionario E. Jünger, 2001.

4. Nella recente letteratura giusteoria, con varietà di impostazioni, cfr.: V. Omaggio, G. Carlizzi, 2010, 106-16; L. Passerini Glazel, 2006; J. A. Seoane, 2013; M. Vogliotti, 2011, 61-90.

5. Esemplici: K. Engisch, 2016b; K. Larenz, 2016.

6. Per tutti: K. Larenz, 1991, 469-73.

“tipo criminoso”<sup>7</sup> e “tipo d’autore”<sup>8</sup>. In particolare, per *tipo criminoso* si intende di solito il fatto di reato, il modello di comportamento vietato, ricavabile nei limiti dell’interpretazione letterale della disposizione incriminatrice. Insomma, “tipo criminoso” equivale a “fattispecie penale”, mentre sono pochi i giuristi che avvertono che intendere la fattispecie come tipo è ben diverso che intenderla alla maniera tradizionale, come *concetto astratto*. E persino chi lo avverte non ha ancora sondato il fondo di questa diversità. Il tipo normativo continua ad essere avvolto da una fitta nebbia: tutti ne hanno intravisto questo o quel profilo, ma nessuno ne ha ancora conosciuto la complessiva fisionomia, ammesso che ciò sia possibile.

Questo, ovviamente, vale anche per chi scrive, che pure è mosso dalla convinzione *ermeneutica* che la riflessione sul tipo normativo possa contribuire a far luce sul nostro modo di trattare gli elementi essenziali del diritto, e così sulla stessa costituzione della realtà giuridica. La tesi che sosterrò al riguardo è che il tipo in generale è una figura *logico-teleologica*. Prima di argomentarla (PAR. 3), darò conto del modo in cui esso è stato inteso dai principali esponenti dell’Ermeneutica Giuridica Contemporanea in Germania, tra la fine degli anni Trenta e la fine degli anni Settanta del secolo scorso (PAR. 2). Il peculiare ruolo del tipo criminoso sarà esaminato alla fine, in particolare nell’ottica problematica del divieto di analogia *in malam partem* (PAR. 4).

## 2. IL CONCETTO DI “TIPO”

### NELLA CULTURA GIURIDICA TEDESCA DEL XX SECOLO

Se, nell’ambito generale del pensiero, il concetto di “tipo” ha una storia plurisecolare, la cui origine va individuata nelle grandi sistematizzazioni scientifico-naturali dell’Epoca moderna<sup>9</sup>, nell’ambito particolare della cultura giuridica, esso prende piede soltanto nel secolo scorso, per merito di alcuni studiosi tedeschi<sup>10</sup>. A tal riguardo occorre distinguere tre fasi:

- a) inizialmente, tra l’inizio del secolo e la metà degli anni Trenta, di “tipo” si parla ancora in termini parziali ed eterogenei (Jellinek, Weber, Schmitt);
- b) in un secondo momento, tra la fine degli anni Trenta e la fine degli anni

7. Di recente, nella letteratura penalistica: R. Bartoli, 2015, 1778-82; M. Donini, 2016, 11-4; F. Palazzo, 2006, 533-5; M. Ronco, 2006.

8. Cfr. la classica monografia di A. A. Calvi, 1967.

9. Si allude ai tentativi di inquadrare le forme intermedie e anomale della vita animale e vegetale, non classificabili in base al sistema binomiale esposto da Linneo nel suo *Sistema della natura* (1735). Sui limiti di modelli siffatti, cfr., per tutti, J. S. Mill, 1988, 946-71.

10. Parlo di concetto di “tipo”, anziché di idea di tipo, perché, come si potrebbe mostrare, la relativa idea ispiratrice è stata coltivata anche in epoche più risalenti di quelle indicate nel testo (si pensi alla dottrina delle idee di Platone e alle “classificazioni” dei giuristi romani), solo in maniera non pienamente consapevole e autoriflessiva.

Settanta, il tipo forma oggetto di indagini di ampio respiro, che consentono di puntualizzare le caratteristiche generali della figura, le sue principali specie, nonché gli usi che se ne possono fare in ambito giuridico (Radbruch, Engisch, Larenz, Kaufmann, Hassemer);

c) infine, dagli anni Settanta in poi, ci si impegna soprattutto nell'analisi (Leenen, Kokert), talvolta in chiave critica (Kuhlen), delle concezioni del tipo elaborate nella fase precedente.

In questa sede mi soffermerò sulla seconda fase, che costituisce il culmine della riflessione sul tipo ed è dominata da quell'ermeneutica giuridica che ispira le conclusioni teoriche proposte nel PAR. 3.

2.1. Malgrado il tipo avesse attirato l'attenzione di alcuni giganti del pensiero giuridico da almeno un trentennio<sup>11</sup>, è solo con Gustav Radbruch<sup>12</sup> che le sue prestazioni teoriche cominciano a venire in chiaro. Rielaborando (con una certa libertà) idee esposte in una fondamentale monografia di Hempel e Oppenheim<sup>13</sup>, il giusfilosofo e penalista di Lubeca osserva che la definizione di un concetto nei termini della logica tradizionale, come concetto *classificatore*, contiene caratteristiche rigide, che si presentano sempre allo stesso modo negli oggetti reali. Esso, pertanto, riunisce tali oggetti in una classe chiusa e omogenea, e fa violenza alla realtà, che è tutta intessuta di trapassi fluidi (da una classe all'altra, ma anche all'interno di una stessa classe).

Per contro, la determinazione di un concetto in termini *ordinatori* contiene caratteristiche graduabili, idonee a realizzarsi con maggiore o minore intensità, sicché permette di disporre in serie le loro espressioni, a seconda di tale intensità. Se poi, in questa serie – agli estremi o nel mezzo –, si immaginano casi pregnanti (tipi ideali o tipi frequenti), che possono fungere da guida per la collocazione dei fenomeni effettivi, il concetto ordinatore si atteggia come concetto *tipologico*. Il tipo, dunque, viene inteso come *individuo* ideale eminente, il quale segnala che la qualità che lo identifica può presentarsi in forme diverse dalla sua. È proprio perciò che esso può svolgere un ruolo

11. Mi riferisco a G. Jellinek, 1905, 28-40, che introduce la distinzione tra “tipo assiologico [*idealer Typus*]” (modello di comportamento da seguire) e “tipo empirico” (complesso di caratteristiche mutevoli che consente di restare aderenti, sincronicamente e diacronicamente, alle singolarità dei fenomeni indagati dalla scienza giuridica: ad esempio, tipo dello “Stato federale”); M. Weber, 1997, 107-30, che conia la celebre figura del “tipo ideale [*Idealtypus*]”, ottenuto osservando una pluralità di fenomeni che condividono certe caratteristiche di interesse teorico e immaginando il modo più perfetto di realizzazione di queste ultime, così da commisurarvi, poi, l'analisi degli stessi fenomeni da cui pure il tipo è stato ricavato, nonché dei fenomeni ad essi simili; C. Schmitt, 1972, 257-60, che parla di “tipo normale”, inteso come modello di agente virtuoso (ad esempio: “impiegato fedele”), presupposto da ogni norma giuridica introdotta per regolare un certo settore, tanto da condizionarne l'ulteriore vigenza e l'estensione applicativa.

12. G. Radbruch, 2016.

13. C. G. Hempel, P. Oppenheim, 1936.

nell'ambito del diritto, persino in quello continentale, al di là dei casi in cui è certamente già utilizzato (ad esempio: commisurazione giudiziale della pena). Come, nei settori del diritto *anglosassone* ispirati al principio dello *stare decisis*, il giudice deve decidere afferrando la *ratio decidendi* del precedente, e stabilendo se, sotto tale profilo, vi è una somiglianza significativa tra il caso già deciso (certamente tipico) e il caso da decidere; così, nel diritto *continentale*, il giudice deve operare rilevando se il caso in giudizio è significativamente simile a quelli che il legislatore ha avuto in mente nel formulare la disposizione interpretata. Insomma, in entrambi gli ambiti, il diritto funziona secondo una logica analogico-ordinatrice, sulla base di fattispecie costituite come concetti tipologici.

2.2. La trattazione del tipo, non solo normativo, svolta da Karl Engisch nell'ultimo capitolo della sua celebre monografia sull'idea di concretizzazione giuridica<sup>14</sup>, è tra le più cristalline in materia. Essa si giustifica per la peculiare posizione della figura, *intermedia* tra *astratto* e *concreto*, tra concetto classico e fenomeni singoli. Il tipo, infatti, presenta caratteristiche corrispondenti ai vari sensi del termine "concreto", ma accomuna pur sempre una pluralità di fenomeni. L'analisi di Engisch è assai istruttiva per due ragioni. Perché propone distinzioni che consentono di dissolvere molti equivoci ingenerati dalle opere precedenti, proprio a causa di un insufficiente approfondimento concettuale. E perché mostra che il contributo che il tipo può fornire al pensiero giuridico varia a seconda dell'ambito considerato.

Così, assai interessante è non solo la distinzione tra singoli tipi, oggetto delle varie discipline scientifiche, e tipo *tout court*, oggetto della teoria del tipo; ma anche la distinzione, riferita a quest'ultimo, tra tipo come figura logica, opposta al concetto astratto, e tipo come ambito oggettuale omogeneo o come individuo in esso rientrante. D'altro canto, Engisch sottolinea che il tipo può essere utilizzato non solo dal legislatore (nella formulazione delle proprie disposizioni), ma anche dall'interprete (nella comprensione di queste ultime) e dallo scienziato del diritto (nella propria attività sistematizzatrice). L'uso più interessante è certamente il secondo, che spinge a chiedersi in che senso le fattispecie legali (ad esempio: furto), così come in genere interpretate, vanno considerate tipi. La risposta di Engisch è che esse sono tipi nel limitato senso che – a differenza dei concetti dogmatici (ad esempio: illecito), configurati come concetti astratti – presentano la maggior parte degli aspetti di concretezza condivisi da ogni tipo (ad esempio: specificità, intuitività, complessività). Per contro, altri due importanti aspetti di concretezza tipologica *non sempre*, o *giammai*, sono posseduti dalle fattispecie. Da un lato, l'empiricità, intesa come piena corrispondenza del tipo criminoso a un tipo sociale preesistente, *non*

14. K. Engisch, 2016b.

vale *sempre*: se alcune fattispecie sono modellate sui tipi della convivenza civile, altre sono, sì, ricavate da questi, ma sono descritte in modo tale da valere pure per casi socialmente atipici, ed altre ancora sono addirittura di mera creazione legislativa. Dall'altro lato, le fattispecie giammai hanno natura ordinatrice, ma sono tutt'al più "concetti classificatori imprecisi": ragionando diversamente, bisognerebbe tollerare l'assurdità di casi – quelli di confine tra una fattispecie e l'altra, o tra una fattispecie e la sfera dell'irrelevanza giuridica – rientranti in due sfere reciprocamente incompatibili.

2.3. Di notevole importanza per la determinazione del concetto di "tipo" e dei suoi usi nel diritto è anche l'analisi svolta da Karl Larenz in una sezione della sua celebre *Metodologia della scienza giuridica*<sup>15</sup>. Già a partire dalla prima edizione, datata 1960, egli mette a profitto articoli pubblicati negli anni Quaranta, sottolineando la stretta affinità tra tipo e concetto "universale-concreto" della filosofia hegeliana, e la distanza che separa entrambi dal concetto tradizionale, "astratto". Quest'ultimo, inteso come mera somma di caratteristiche isolate, comuni a una molteplicità di fenomeni, tratte, appunto, da essi per contraddistinguerli, è vuoto di senso, non fa comprendere le possibilità pratiche concesse da ciò che rappresenta. Per contro, il *concetto universale-concreto*, «complesso di "elementi" riferiti sensatamente l'uno all'altro, che solo in questo reciproco collegamento costituiscono il concetto», è ricco di senso, permette a chi comprende sinotticamente i suoi aspetti di individuare gli spazi di azione offerti dalla realtà concettualizzata. La differenza è esemplificata da Larenz in relazione al concetto di "proprietà" del diritto civile tedesco.

Il *tipo* va inteso proprio sulla falsariga del concetto universale-concreto. Il giusfilosofo e civilista di Wesel compie molte utili precisazioni al riguardo. In particolare, altro è il suo *afferramento*, che può avvenire solo nell'intuizione soggettiva, e altro la sua *comunicazione*, che procede attraverso una descrizione necessariamente incompleta ed elastica, indicante, cioè, caratteristiche che possono manifestarsi in numero e misura maggiore o minore, e che vanno comprese sempre nel loro collegamento reciproco. Com'è ovvio, anche Larenz è interessato soprattutto ai "sensi" in cui la scienza del diritto (specie civile) si serve del tipo. Ecco dunque emergere varie forme di tipo, ognuna delle quali svolge un ruolo di rilievo. Ad esempio, il tipo *medio assiologico* svolge un ruolo sul terreno dei cosiddetti *standards* normativi (ad esempio "morale sociale"), modelli di comportamento doveroso, desunti dalla stessa vita comune cui il diritto si rivolge. Il tipo *reale normativo*, invece, opera quando il legislatore introduce nelle proprie fattispecie concetti, sì, tratti dalla realtà sociale, ma solo dopo averli riconfigurati secondo i propri scopi (ad esempio: "detentore

15. K. Larenz, 2016.

di animali”). Il tipo *strutturale giuridico*, dal canto proprio, rappresenta ciascuna delle connessioni tra fattispecie ed effetti negoziali previste dalle legge, la cui elasticità dipende dalla possibilità concessa ai privati di incidere variamente su di esse (ad esempio: il tipo “contratto di società di diritto tedesco”). Il tipo *ordinatore*, infine, può svolgere un importante ruolo sistematico, consentendo di disporre in serie le varie forme di un certo istituto, a misura dell’intensità con cui presentano una particolare caratteristica (ad esempio: le varie forme societarie, ordinabili a misura dell’autonomia dei singoli soci).

2.4. Le riflessioni sul tipo di Arthur Kaufmann e Winfried Hassemer, svolte nelle opere *Analogia e “natura della cosa”*<sup>16</sup> e, rispettivamente, *Fattispecie e tipo*<sup>17</sup>, meritano di essere esaminate congiuntamente. Ciò soprattutto per la stretta affinità delle loro prospettive problematiche, che non impedisce, peraltro, ad Hassemer di giungere a conclusioni ben diverse da quelle del maestro Kaufmann. I due giusfilosofi e penalisti tedeschi, infatti, condividono l’interesse non solo per il tipo in quanto tale, ritenuto capace di rappresentare, nella sua elasticità, l’essenziale apertura della disposizione alla realtà, ma anche per le conseguenze che la tesi della fattispecie come tipo comporta per il delicato problema del divieto di analogia penale.

La divergenza di opinioni segnalata si manifesta già sul primo terreno. Infatti, se per Kaufmann il tipo, in particolare quello criminoso, ha una matrice prettamente *ontologica*, per Hassemer ha un’impronta soprattutto *normativa*. Per il primo, ogni tipo ha un’identità che sta al di sopra della storia, cioè che sorge in maniera autonoma e si impone anche quando viene recepita nelle disposizioni legali (ad esempio: il tipo-arma sarà sempre lo stesso in ogni tempo e in ogni luogo). Secondo Hassemer, invece, l’identità di ogni tipo non solo nasce e si evolve nella società, ma è pure destinata a trasformarsi allorché il legislatore recepisce un tipo sociale e lo rielabora per i propri fini: il tipo è il modo in cui il legislatore ha categorizzato la realtà da esso disciplinata.

Correlativamente a ciò, i modi in cui i due autori concepiscono il divieto di analogia in *malam partem* sono solo apparentemente simili. Certo, entrambi riconoscono l’essenziale apertura di senso della disposizione incriminatrice, e dunque l’impossibilità di evitare l’interpretazione appellandosi a significati compiutamente predeterminati. Ed entrambi ammettono, pertanto, il generale funzionamento analogico dell’applicazione normativa. Sennonché, Kaufmann ritiene che il tipo ontologico possa fungere, nella sua irenica valenza atemporale, da vincolo per la descrizione legislativa del fatto di reato, e dunque da limite per l’interpretazione giudiziale di tale descrizione. Hassemer, per contro, osserva che il tipo, comunque lo si intenda, non può essere

16. A. Kaufmann, 2016.

17. W. Hassemer, 2016.

mai afferrato al di fuori del processo ermeneutico, e dunque neppure può fungere da autentico limite dell'interpretazione. Di qui la sua suggestiva conclusione, che provoca da sempre un certo sconcerto nel penalista ortodosso: il divieto di analogia penale ha il senso, non risolutivo ma neppure rinunciabile, di un monito rivolto al giudice a interrogarsi e a vigilare sul proprio operato. Esso, cioè, completa la funzione di garanzia della descrizione legale, imponendogli: di individuare i casi esemplari del relativo tipo criminoso e i motivi di tale esemplarità; di apprezzare, sotto quest'ultimo profilo, la distanza che separa i casi esemplari dal caso da decidere; di motivare in maniera tanto più approfondita l'applicazione ad esso della norma, quanto maggiore si rivela la distanza rilevata. Insomma, se un'applicazione normativa violi il divieto di analogia *in malam partem*, il giudice non può certo stabilirlo con strumenti esatti, ma soprattutto attraverso un'incessante autocritica.

### 3. LINEAMENTI DI UNA TEORIA DEL TIPO

Sulla scia delle opere magistrali appena illustrate, vorrei finalmente esporre la mia concezione del tipo. Lo spazio concesso in questa sede mi impone di procedere per passaggi concisi.

3.1. L'evidenza da cui partire è la principale virtù del tipo, la sua *elasticità teorica*. Essa consente di afferrare le svariate realizzazioni di una medesima proprietà, conservando le singolarità delle prime e, ad un tempo, l'identità universale della seconda. Ecco cosa significa che, a differenza del concetto tradizionale, il tipo si colloca a *metà strada* tra astratto e concreto.

Le realizzazioni del tipo sono propriamente singolari perché sono *indivisi*: esseri viventi, cose, fatti. Non diremmo certo: "questa sfumatura realizza il tipo-rosso", mentre affermare "il rosso è un tipo di colore" è soltanto un modo improprio di parlare di una specie.

Le proprietà determinabili tipologicamente *sono* dunque proprietà *complessive*: non costituiscono questo o quell'aspetto di un individuo (ad esempio: altezza), bensì – appunto – l'individuo nel suo complesso (ad esempio: il tipo-delinquente).

Tali proprietà possono essere *pensate* come *proteiformi*, come suscettibili di realizzarsi in modi infinitamente diversi. La proteiformità è una specie di graduabilità: vi sono proprietà le cui graduazioni effettive consistono in mere quantità (ad esempio: calore), e proprietà le cui graduazioni effettive consistono innanzitutto in distinti modi d'essere. Queste ultime sono le proprietà proteiformi.

Pensare una proprietà complessiva come proprietà proteiforme significa proprio *pensarla* tipologicamente. Il tipo in quanto tale è essenzialmente una *figura logica*: è la rappresentazione di una proprietà complessiva come

proprietà proteiforme. I tipi delle varie discipline (ad esempio: il “tipo-furto”), a loro volta, sono “concetti tipologici” (ad esempio: “concetto tipologico di ‘furto’”).

In questo senso, il tipo riflette un particolare modo di categorizzare la realtà, *distinto* da quello del concetto tradizionale, puramente astratto, che nondimeno può concorrere con esso (si veda fine punto 4.2.). Entrambi sono figure *logiche*, ma divergono, innanzitutto, sul piano *funzionale*: il primo serve ad annullare la multiformità della realtà fenomenica per dominarla, il secondo a sintetizzarla per recepirla.

3.2. La differenza funzionale tra tipo e concetto astratto si correla a una differenza strutturale: in tanto la rappresentazione in cui consiste l’uno ha prestazioni diverse da quella in cui consiste l’altro, in quanto è articolata in maniera differente. Comprendere tale differenza è il principale problema della teoria del concetto astratto e del tipo.

*Fuorvianti* sono i tentativi di comprensione della struttura del tipo che la modellano su quella del concetto astratto. Ciò avviene, in particolare, quando si afferma che il tipo si compone di caratteristiche che non devono ricorrere tutte insieme in ognuna delle sue realizzazioni (come, ad esempio, in Larenz e in certe letture della “teoria delle somiglianze di famiglia” di Wittgenstein).

La *struttura* del *tipo*, piuttosto, va pensata in opposizione alla struttura del concetto astratto. La prima è un’*unità di senso*, è (parte di) una funzione logica: “ciò che consente E/O impedisce di-...”. Il posto vuoto “...” sarà riempito indicando uno o più fini pratici, ed eventualmente modalità minime. Tipici saranno i fenomeni congruenti con questa determinazione.

La struttura del *concetto astratto* è derivata, risulta dalla disgregazione dell’unità di senso in cui consiste la struttura del tipo, cioè dall’*isolamento* e dalla *fissazione esclusiva* delle caratteristiche in genere registrate nelle realizzazioni di una proprietà tipologicamente determinata: “A + B + C”. La proprietà sarà ascrivibile solo ai fenomeni che presentano tutte le caratteristiche definitorie.

Ad esempio, il concetto di “tavolo” determinato tipologicamente è, poniamo, “ciò che consente all’uomo di-poggiare cose e svolgere *su di esso*, *con queste*, le proprie attività” (*in corsivo* le relative modalità minime). Questo è il tipo che sottintendiamo quando usiamo il termine “tavolo”.

D’altro canto, per avere un’immagine più nitida, possiamo procedere a una determinazione *analitica*, isolando le caratteristiche che ricorrono in genere nelle realizzazioni della proprietà tipologicamente determinata. Poniamo: “(A) piano con (+) (B) quattro piedi”.

Senonché, tale definizione, concettuale astratta, non cattura *integralmente* il nostro modo di usare la parola “tavolo”. Tavolo è considerato, tra l’altro, anche un piano incassato nel muro, oppure che pende dal soffitto grazie a quattro fili di acciaio.



Il confronto svolto tra struttura del concetto astratto e struttura del tipo spiega, innanzitutto, l'affermazione corrente secondo cui il concetto astratto può esser *definito*, mentre il tipo tutt'al più *descritto*.

Lo stesso confronto fa emergere, inoltre, l'altra connotazione essenziale della nostra figura, quella *teleologica*: ogni tipo si contraddistingue per il/i fine/i pratico/i che le sue realizzazioni consentono e/o impediscono di perseguire, e che valorizziamo, di solito in modo implicito, quando attribuiamo la proprietà così determinata.

Rappresentare e comunicare il nesso tra realtà e fini pratici è, in fondo, il *compito* principale del *linguaggio*. Ciò vale non solo per gli oggetti, come il tavolo, che nascono come strumenti, ma per tutto ciò che interferisce (in positivo o in negativo) con gli interessi umani, come sarà precisato a proposito del tipo normativo.

3.3. La comprensione della nostra figura è stata complicata, tra l'altro, dal fatto che di "*tipo*" si è parlato anche per indicare ciascuna collezione di individui realizzanti una stessa proprietà tipologica, nonché alcuni membri pregnanti di questa serie (tipi estremi e tipi medi). Per evitare confusioni, sarebbe meglio parlare, rispettivamente, di "serie tipologiche" e di "casi tipici salienti".

Nondimeno, tali sensi sono utili ad altri fini. Così, sul piano *ontologico*, parlare di "serie tipologiche" fa comprendere che i "casi tipici" non sono identici tra loro. Piuttosto, ciascuno di essi è identificato da un modo d'essere irripetibile, che realizza, sì, la stessa proprietà degli altri, ma con un'intensità anch'essa singolare, corrispondente al punto di una serie.

Correlativamente a ciò, sul piano *epistemologico*, i "casi tipici salienti", in particolare quelli idealtipici, si offrono come bussole a chi voglia *sapere* se un fenomeno corrisponde a un certo tipo. Essi, infatti, permettono di *comprendere*, sulla base dell'esperienza, le ragioni per cui la proprietà tipologica si realizza, ragioni che devono trovare riscontro in ogni caso nuovo (ad esempio: la proprietà tipologica del tavolo si realizza per la combinazione tra ampiezza del piano e stabilità della struttura).

Casi tipici salienti (non forme di tipo) sono, in particolare, il cosiddetto *tipo ideale* e il cosiddetto *tipo medio*. Ciascuno di essi si contraddistingue per il proprio modo d'essere, ossia per il complesso di caratteristiche singolari che lo identifica. Nel primo caso, tale modo realizza nella misura massima possibile una certa proprietà tipologica (ad esempio: la bomba atomica con carica... incarna il tipo ideale dell'arma); nel secondo, invece, in misura media (poniamo: la casa di 90 m<sup>2</sup>, posta al secondo piano, con due camere da letto così e così, una cucina..., due bagni... incarna il tipo medio di un'abitazione familiare).

Esistono diversi modi impropri, come tali fuorvianti, di usare la parola "tipo". Oltre a quelli segnalati all'inizio del punto 3.1., va considerato il seguen-

te: “il tipico tedesco è laborioso, onesto, pignolo e poco espansivo”. Questo è piuttosto uno *stereotipo* e si colloca a metà strada tra concetto astratto e tipo. Esso *isola* certe caratteristiche ritenute (a torto o a ragione) frequenti in un gruppo di individui, di cui occorre tener conto nei nostri progetti di azione con loro.

Le *ulteriori caratteristiche* del tipo indicate in *letteratura* non danno luogo a nozioni di “tipo” tra loro alternative, ma costituiscono precisazioni reciprocamente compatibili della nozione unitaria finora illustrata (ad esempio: intuitività) e/o coinvolgono aspetti accidentali della nostra figura, cui corrispondono altrettante *forme di tipo* (ad esempio: origine empirica oppure logica dell’identità del tipo).

#### 4. TIPO NORMATIVO ED ERMENEUTICA PENALE

Il discorso sul tipo normativo si pone in continuità con quanto appena rilevato. Per esigenze di sintesi, esso sarà limitato al tipo criminoso, ma potrebbe essere esteso – *mutatis mutandis* – al tipo d’autore. Il tipo criminoso è una forma di tipo: è rappresentazione di una proprietà di reato (ad esempio: la proprietà del Furto *ex art. 624 c.p.*: dell’impossessamento mediante sottrazione...) come proprietà proteiforme. Negli ordinamenti liberali, tali proprietà sono previste da disposizioni legali, in genere per la tutela di uno o più beni giuridici. Il *tipo criminoso*, dunque, si caratterizza per l’inserimento della relativa proprietà in una disposizione normativa. In tal modo emergono i tre problemi fondamentali che esso pone all’*ermeneutica penale*:

- a) che rapporto c’è tra rappresentazione tipologica e proprietà di reato previste dalle disposizioni incriminatrici?
- b) cosa contraddistingue l’applicazione normativa basata sul tipo da quella basata sul concetto astratto?
- c) se il tipo criminoso, in quanto forma di tipo, è una figura (logico-)teleologica, è possibile rispettare il divieto di analogia *in malam partem* vigente in materia penale?

Procediamo con ordine.

4.1. Il primo quesito può essere risolto in vari modi, in particolare a seconda che si ritenga che la rappresentazione tipologica delle suddette proprietà non sia *in generale* ammissibile, sia sempre *integralmente* possibile oppure sia possibile *solo* a certe condizioni e in una certa misura.

La prima soluzione è implicata dall’ortodossia penalistica, che antepone a ogni riflessione teorica l’ossequio (peraltro doveroso) al principio di legalità<sup>18</sup>.

18. Su tale principio, di recente, in prospettiva giusteoria: G. Pino, 2016, 177-212. Sulla storia del concetto di “legalità”, M. Vogliotti, 2013.

In questo senso, anche ammesso che ogni disposizione incriminatrice esprima significati molteplici, essi vanno pensati come finiti e, soprattutto, puntualmente identificabili. E poiché l'unico modo per soddisfare tale esigenza è configurarli come concetti astratti, non può esserci spazio per altri modi di rappresentazione delle proprietà di reato. Sennonché, così ragionando, si trascura, da un lato, l'essenziale funzione delle disposizioni incriminatrici, che servono a regolare le svariate espressioni di una certa proprietà criminosa; dall'altro lato, che tale maniera di interpretarle, se intesa rettamente, non contrasta per forza col principio di legalità (si veda *sub* 4.3.).

In secondo luogo, neppure potrebbe condividersi l'idea che ogni proprietà di reato sia *sempre integralmente* rappresentabile come proprietà tipologica. Essa è, sì, plausibile là dove, a differenza della prima, riconosce che la *tipologicità* non è una caratteristica intrinseca delle proprietà di reato, bensì è una caratteristica *ermeneutica*, dipende, cioè, dal modo in cui queste vengono rappresentate dall'interprete. Tuttavia, la tesi in esame trascura l'importanza della formulazione legislativa di tali proprietà (la cosiddetta definizione legale di un reato), in particolare la possibilità che la disposizione incriminatrice usi termini che costringono, almeno in parte, a una rappresentazione concettuale astratta. Si pensi ai casi in cui è lo stesso legislatore ad indicare soglie quantitative minime di rilevanza penale di certe condotte (ad esempio: tasso alcolemico nella Guida sotto l'influenza dell'alcool *ex* art. 186, lett. *b*) e *c*) C.d.S.). Oppure ai casi in cui il legislatore fa uso di termini caratterizzati, per varie ragioni (che qui non posso approfondire), da un'uniformità semantica insuperabile (ad esempio: "Presidente della Repubblica" *ex* art. 276 c.p.; "età inferiore agli anni 18" *ex* art. 600-*bis* c.p.).

In definitiva, l'unica tesi sostenibile è la terza: la rappresentazione tipologica di una proprietà criminosa dipende, sì, dal modo di interpretarla, ma entro limiti segnati innanzitutto dalla formulazione legislativa.

4.2. Il secondo quesito ci dà l'occasione di precisare ulteriormente le caratteristiche del pensiero tipologico. Cosa contraddistingue l'applicazione normativa basata sul tipo da quella basata sul concetto astratto? Partiamo dai punti comuni. Entrambe muovono dall'*interpretazione* della *formulazione* legislativa di una proprietà criminosa. E in entrambi i casi l'interpretazione può tendere ad attenersi a ciò che è *detto* da tale formulazione, cioè a restare letterale. Solo che, nel primo caso, l'interpretazione si muove in una prospettiva *sintetica*, che la spinge a individuare i fini pratici determinativi del tipo criminoso compenetrando il punto di vista dei consociati e quello del legislatore. In altre parole, ricordato (si veda *sub* 3.2.) che la struttura del tipo è data dalla formula "ciò che consente E/O impedisce di-...", il tipo criminoso è individuato riempiendo il posto vuoto "..." con i fini pratici che il legislatore ha associato alla relativa formulazione legislativa, in continuità a quelli valorizzati dal solo

punto di vista dei consociati. L'interpretazione che mira a definire il concetto astratto della stessa proprietà criminosa, invece, si muove in una prospettiva analitica, che le impone di isolare e sommare le caratteristiche in genere ricorrenti nelle realizzazioni della sua versione tipologica. In tal caso, è chiaro che la ricchezza di senso di quest'ultima va dissipata, mentre lo scopo normativo può operare tutt'al più dall'esterno, come criterio di preferenza di uno degli insiemi così delimitati.

Un esempio può contribuire a comprendere questi rilievi, la cui complessità è direttamente proporzionale alla complessità della cosa stessa. Per esigenze di sintesi mi limiterò a un frammento di fattispecie criminosa, ben consapevole che il significato letterale deriva sempre dalla connessione di senso di tutti i suoi elementi, e dunque tenendo presente tale connessione<sup>19</sup>. L'elemento in esame è la condotta di Furto con il relativo oggetto materiale, definita dall'art. 624 c.p. come "impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi la detiene". Esso potrebbe essere determinato tipologicamente come "ciò che consente all'agente di sfruttare la cosa, per un tempo significativo o in via irreversibile, in tutti i modi strumentali di cui essa è capace, indisturbati da chi ne aveva il controllo e contro la sua volontà, E impedisce a questi di sfruttare la cosa a proprio favore". Tale comprensione (che presenta anche indicazioni modali) abbraccia tutte le occorrenze note e quelle immaginabili della condotta furtiva, giacché è costruita in aderenza alla proteiformità della relativa qualità, alla sua capacità di realizzarsi in svariate combinazioni di caratteristiche. In questo senso, della cosa mobile altrui ci si può impossessare mediante sottrazione in infiniti modi: chiudendo a chiave dall'esterno il negozio nel quale era esposta in vendita e allontanandosi anche soltanto di un centinaio di metri; dileguandosi a 10 km di distanza; svoltando l'angolo a bordo di un ciclomotore, mentre il proprietario si trova a piedi; consumandola *in loco* ecc. La rassegna di questi modi ci fa capire in che senso – a rigore – l'individuazione dei fini pratici determinativi del tipo in esame ("sfruttare la cosa...") compenetra il punto di vista dei consociati e quello del legislatore. In effetti, se si tenesse conto soltanto del primo punto di vista, irriflesso, si trascurerebbero aspetti importanti del tipo criminoso, che gli stessi consociati, invitati a ragionare, finirebbero per condividere (ad esempio: che si può sottrarre anche consumando la cosa *in loco*<sup>20</sup>). Ecco perché l'interprete deve integrare questo punto di vista con quello del legislatore, considerando in particolare gli *scopi di tutela* da esso perseguiti e le particolarità del *bene giuridico* che ne forma oggetto. Ed ecco mostrata la dimensione normativa

19. Ulteriori esempi sono costituiti da casi etichettati in dottrina e/o giurisprudenza come "omissione mediante azione" e "violenza impropria". Sul punto, mi limito a rinviare a V. Omaggio, G. Carlizzi, 2010, 117-20.

20. Al riguardo, si noti che il *Vocabolario on-line Treccani* definisce la "sottrazione", tra l'altro, come "*Portare via con l'astuzia o con l'inganno quanto appartiene ad altri*" (corsivo mio).

della *teleologicità* del *tipo criminoso*, che costituisce la specificità di quest'ultima. Quanto, poi, ai problemi che ne derivano sul terreno del divieto di analogia penale *in malam partem*, essi saranno affrontati nel prossimo punto.

La definizione concettuale astratta di "impossessamento mediante sottrazione" pretende, invece, di isolare e di fissare come esclusive le caratteristiche in genere ricorrenti nelle realizzazioni della versione tipologica di tale proprietà. Essa potrebbe suonare così: "apprensione della cosa e scomparsa con essa dalla visuale panoramica del punto in cui si trova". I suoi inconvenienti emergono considerando la manifesta absurdità delle conseguenze che ne derivano. Ad esempio, mentre, da un lato, bisognerebbe punire per Furto consumato chi ha afferrato una borsa lasciata incustodita ed è appena scomparso a piedi dietro l'angolo, con la vittima a pochi metri di distanza, dall'altro lato, bisognerebbe punire per Furto tentato chi abbia agito allo stesso modo, ma continui a essere inquadrato da una telecamera mobile attaccata a un drone e collegata a un monitor che si trova sul luogo del fatto. Né, a quanto pare, tali inconvenienti sembrano superabili valorizzando lo scopo normativo, dato che, nella prospettiva in esame, esso può operare soltanto come criterio di selezione tra molteplici significati letterali. D'altro canto, che una definizione della condotta furtiva incentrata sulla semplice visibilità dell'agente da parte della vittima non sia sufficiente a coglierne la tipicità penale, trova conferma anche nell'importante sentenza Cass. pen., S.U., 52117/14 (Rv. CED 261186). Infatti, è vero che essa sostiene, in maniera *concettuale astratta*, che

In caso di furto in supermercato, il *monitoraggio* della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi *apparati di rilevazione* automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta *osservazione* da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo (corsivi miei).

Ma è pur vero che la ragione ultima della configurabilità del solo tentativo è *tipologica*, ossia che

l'agente [non ha] *conseguito*, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva *disponibilità* della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (corsivi miei).

Insomma, se è il tipo criminoso a *schiodare* la comprensione normativa, il concetto astratto consente di *fissare* di volta in volta un segmento della sua estensione, utile orientamento anche per le future applicazioni<sup>21</sup>.

21. A me pare che la distinzione determinazione del tipo-fissazione di un concetto astratto presenti forti analogie con quella tra "interpretazione" e "subordinazione", tracciata da K.

4.3. Nell'accezione corrente, l'applicazione giuridica *analogica* si incentra sullo scopo normativo. Essa ricorre quando una norma è applicata a fatti che non rientrano nella portata letterale della sua fattispecie, eppure sono simili ai fatti che vi rientrano, sotto il profilo della *ratio* normativa<sup>22</sup>. Stando così le cose, si comprende perché il penalista classico guardi con sospetto l'idea, che anch'io condivido, del fondamento generalmente teleologico dell'interpretazione giuridica. La formula di sintesi "comprensione teleologica = applicazione analogica *in malam partem* = violazione del principio di legalità" preclude ogni possibilità di comunicazione. D'altro canto, bisogna riconoscere pure che i sostenitori della suddetta idea (ivi compreso chi scrive) non sono riusciti a formularla in maniera del tutto trasparente, in qualche misura condizionati dalla stessa opacità del fenomeno teorizzato<sup>23</sup>.

Ma forse si può fare ancora un po' di luce. Riprendiamo dunque il terzo interrogativo posto all'inizio di questo paragrafo: "se il tipo criminoso, in quanto forma di tipo, è una figura (logico-)teleologica, è possibile rispettare il divieto di analogia *in malam partem* vigente in materia penale?". La mia risposta è: in teoria, sì; in pratica, nella misura in cui ci si lascia formare dalla teoria. Per quanto detto *sub* 4.2., la teoria ci mostra che il modo in cui lo scopo normativo opera nella determinazione del tipo criminoso è ben diverso dal modo in cui esso opera nell'applicazione analogica *in malam partem*. Certo, in entrambi i casi, lo scopo normativo non è qualcosa di predato, ma qualcosa che va ermeneuticamente ricostruito. Sennonché, nel primo caso, tale scopo concorre solo a puntualizzare il fine pratico associato alle parole della legge nella prassi linguistica comune, nel secondo, invece, serve a rimediare alla constatata estraneità di un fatto al tipo criminoso così determinato. In breve: mentre nel primo caso si mira a precisare tale tipo, nel secondo si mira a trascenderlo. Ovviamente, stabilire se si realizzi l'una o l'altra delle due possibilità non è sempre facile in pratica, e comunque può essere fatto solo a interpretazione compiuta, confrontando le ragioni addotte a suo sostegno con quelle adducibili in contrario.

Provo a chiarire tutto ciò in riferimento a un caso controverso<sup>24</sup>, ancora una volta concentrandomi su un frammento di tipo. Il caso è quello di un p.u.

Engisch, 2016a. Per approfondimenti al riguardo, sia consentito rinviare a G. Carlizzi, 2016, 10-3.

22. Sul tema, cfr. V. Velluzzi, 2013, 86-91.

23. La concezione indicata è stata sostenuta variamente in letteratura. Le relative posizioni possono distinguersi a seconda del peso assegnato allo scopo normativo in rapporto all'elemento letterale. Cfr. R. Bartoli, 2015, 1778-85; O. Di Giovine, 2012, 270-3; G. Fiandaca, 2008, 14-9; F. Palazzo, 2007, 1308-13; M. Vogliotti, 2011, 61-5.

24. Per altri esempi problematici (Molestie nel caso di invio incessante di email; Prostituzione nel caso di profferimenti osceni per telefono; Getto pericoloso di cose nel caso di emissione di onde elettromagnetiche oltre una certa soglia ecc.), rinvio, a seconda dei casi, a: D. Canale, G. Tuzet, 2014, 158-61; G. Carcaterra *et al.*, 2010; M. Vogliotti, 2011, 91-133.

che costringe abusivamente un privato ad *avere rapporti sessuali con lui*<sup>25</sup>. Integra Concussione (art. 317 c.p.)? L'interrogativo sorge perché l'art. 317 c.p. (sia prima sia dopo la riforma del 2012) è incentrato, tra l'altro, sul "dare denaro o altra utilità", mentre il compimento di atti sessuali costituisce un mero *facere*, solitamente privo di valore pecuniario. Ora, a me pare che l'applicazione della norma suddetta al caso in esame sia applicazione diretta, e che la tesi dell'applicazione analogica si basi su un approccio concettuale astratto. Tale tesi, infatti, si concentra sulla parola "dare" e, condizionata dalla vicina parola "denaro", la intende nel senso di "consegnare", cioè in un senso che, implicando una separazione materiale tra condotta e relativo oggetto, non si riscontra nel fare. Sennonché, posto che "dare" può e deve essere inteso anche in riferimento ad "altra utilità", la stessa prassi linguistica comune mostra che, nel caso di collegamento con tali entità, astratte, "dare" assume un senso più ampio (cfr. l'espressione "dare un'idea"). Pertanto, vi sono indizi lessicali per presumere che anche "dare altra utilità" rivesta un senso generico. E tale senso non può essere irrigidito in un concetto astratto, ma va lasciato aperto sotto forma di tipo, descrivibile come "ciò che consente di far ottenere ad altri il soddisfacimento di un bisogno apprezzabile" (ivi compresi, in un'ottica non moralistica, che anzi fonda la punibilità del p.u., i bisogni sessuali).

Ma, come si sa, un indizio non è una prova piena. Ed è proprio in funzione di corroborazione e di puntualizzazione dei risultati dell'analisi lessicale che interviene lo scopo normativo (*lato sensu*), ricostruito attraverso la paziente tessitura ermeneutica di diversi fili. Così, che con l'art. 317 c.p. il legislatore intenda evitare che la funzione pubblica si trasformi in arma nelle mani del p.u. per far soddisfare *in qualunque maniera* una sua esigenza significativa, sembra giustificabile tenendo conto:

- a) del modo in cui sono accostati "denaro" e "altra utilità". Se lo scopo perseguito con l'art. 317 c.p. fosse colpire solo le pressioni volte ad ottenere cose, esso sarebbe formulato in termini più circoscritti, in particolare specificando la natura dell'altra utilità (ad esempio: "materiale", "pecuniaria" ecc.). In assenza di ciò, si può presumere che anche per il legislatore sia indifferente la specie di contributo estorto al privato;
- b) della previsione, nell'art. 317 c.p., del "promettere" come forma di condotta del soggetto passivo alternativa al "dare". Infatti, posto che si può far promettere al privato non solo di dare, ma anche di fare; posto che sarebbe irragionevole punire la coazione a promettere di fare, ma non il costringere a fare; posto che al legislatore non possono attribuirsi intenzioni irragionevoli; bisogna concludere che egli intenda sanzionare anche la semplice costrizione a fare;

25. Lo traggio da M. Donini, 2011, 83-6, che lo considera un caso di "amplia[mento del] significato generale e astratto della norma" (corsivi nell'originale).

- c) delle ragioni di riprovevolezza dei casi pacifici di concussione. Come mostra la tormentata storia dei criteri discretivi tra Concussione e Corruzione, nonché la ripartizione, nel 2012, delle previgenti forme di Concussione tra gli artt. 317 e 319-*quater* c.p., tali sono i casi in cui il p.u. minaccia ingiustamente e apertamente il privato di rovinarlo. Questa è, infatti, la forma più odiosa di strumentalizzazione della funzione pubblica, la quale dovrebbe incoraggiare i consociati, non terrorizzarli. Rispetto a ciò, è del tutto accidentale che la pretesa che il p.u. rivolge al privato riguardi un *dare* o un *facere*. Ora, se i casi applicativi paradigmatici servono a ricostruire anche lo scopo normativo, trova conferma che pure per il legislatore è irrilevante la specie di contributo richiesto al privato;
- d) dall'impronta antropocentrica del nostro ordinamento costituzionale. Essa impone alla regolazione giuridica di riflettere sempre, nel bene e nel male, l'incidenza della realtà che ne forma oggetto sul "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, comma 2, Cost.). Se è così, allora, di nuovo, l'elemento "dare altra utilità" (così come l'elemento analogo del "profitto ingiusto" nei Delitti contro il patrimonio<sup>26</sup>) deve essere inteso, anche dal punto di vista teleologico-normativo, come comprensivo di qualsivoglia condotta capace di soddisfare un interesse umano significativo.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BARTOLI Roberto, 2015, «Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto». *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 4: 1769-800.
- CALVI Alberto Alessandro, 1967, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore*. CEDAM, Padova.
- CANALE Damiano, TUZET Giovanni, 2014, «Sulla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva». *Mat. St. Cult. Giur.*, XLIV, 1: 149-73.
- CARCATERRA Gaetano, DI GIOVINE Ombretta, MAZZACUVA Nicola, VELLUZZI Vito, 2010, «Tra analogia e interpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza». *Criminalia*: 347-82.
- CARLIZZI Gaetano, 2016, «Il problematico rapporto tra prova e sussunzione. Un approccio ermeneutico-giuridico». *Arch. Pen.*, 1, rivista online: 1-22.
- DI GIOVINE Ombretta, 2012, «Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo? Spunti di riflessione in materia penale». *Criminalia*: 267-84.
- DONINI Massimo, 2011, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*. Giuffrè, Milano.
- ID., 2016 «Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo». *Dir. Pen. Contemp.*, 6 giugno, rivista online: 1-37.
- ENGISCH Karl, 2016a, «Interpretazione, prova e sussunzione nella struttura logica del giudizio giuridico» (1945). In G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), *L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea*. ETS, Pisa.

26. Fondamentale sul punto, F. Mantovani, 2012, 40-2.



- ID., 2016b, «La concretizzazione come riferimento al “tipo” nel diritto e nella scienza giuridica» (1953). In G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), *L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea*. ETS, Pisa.
- FIANDACA Giovanni, 2008, *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*. Editoriale Scientifica, Napoli.
- HASSEMER Winfried, 2016, «Tipo normativo e divieto di analogia penale». In G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), *L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea*. ETS, Pisa.
- HEMPEL Carl Gustav, OPPENHEIM Paul, 1936, *Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie*. Sijthoff, Leiden.
- HEYDE Johannes Erich, 1960, «Typus. Ein Beitrag zur Bedeutungsgeschichte des Wortes Typus». In Id., *Wege zur Klarheit. Gesammelte Aufsätze*, 66-72. de Gruyter, Berlin.
- JELLINEK Georg, 1905, *Allgemeine Staatslehre*, II durchg. u. verm. Aufl. Häring, Berlin.
- JÜNGER Ernst, 2001, *Tipo Nome Forma* (1963). Herrenhaus, Seregno (MI).
- KAUFMANN Arthur, 2016, «L'analogia nel diritto tra similitudine, assimilazione e tipo ontologico». In G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), *L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea*. ETS, Pisa.
- LARENZ Karl, 1991, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, VI Aufl. Springer, Berlin u.a.
- ID., 2016, «Forme e modi di comprensione del tipo nel diritto» (1991). In G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), *L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea*. ETS, Pisa.
- MANTOVANI Ferrando, 2012, *Diritto Penale. Parte Speciale. II. Delitti contro il Patrimonio*, IV ed. CEDAM, Padova.
- MILL John Stuart, 1988, *Sistema di logica deduttiva e induttiva* (1843), a cura di M. Trinchero. UTET, Torino.
- OMAGGIO Vincenzo, CARLIZZI Gaetano, 2010, *Ermeneutica e interpretazione giuridica*. Giappichelli, Torino.
- PALAZZO Francesco, 2006, «Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica». In E. Dolcini, C. E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci. I. Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, 515-38. Giuffrè, Milano.
- ID., 2007, «Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”». *Quad. Fior. St. Pens. Giur.*, 36: 1279-329.
- PASSERINI GLAZEL Lorenzo, 2006, *La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione*. Quodlibet, Macerata.
- PINO Giorgio, 2016, «Legalità penale e rule of law». In G. Pino, V. Villa, *Rule of law. L'ideale della legalità*, 177-233. Il Mulino, Bologna.
- RADBRUCH Gustav, 2016, «Concetti classificatori e concetti ordinatori nel pensiero giuridico». In G. Carlizzi, V. Omaggio (a cura di), *L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea*. ETS, Pisa.
- RONCO Mauro, 2006, «Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia». In E. Dolcini, C. E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci. I. Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, 693-713. Giuffrè, Milano.

- SCHMITT Carl, 1972, «I tre tipi di pensiero giuridico» (1934). In Id., *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, 247-75. Il Mulino, Bologna.
- SEOANE José Antonio, 2013, «Hermeneutik und Typus. Historische und systematische Bemerkungen». In S. Meder, G. Carlizzi, C.-E. Mecke, C. Sorge (hrsg. von), *Juristische Hermeneutik zwischen Vergangenheit und Zukunft*. Nomos, Baden-Baden.
- VELLUZZI Vito, 2013, *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*. ETS, Pisa.
- VOGLIOTTI Massimo, 2011, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*. Giappichelli, Torino.
- ID., 2013, «Legalità». In *Enciclopedia del Diritto – Annali*, vi: 371-435.
- WEBER Max, 1997, «La "oggettività" conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale» (1904). In Id., *Il metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di P. Rossi, 53-141. Einaudi, Torino.